



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 67 del 06-06-13

ORIGINALE

**Oggetto: DIRETTIVE IN MATERIA DI COLLABORAZIONI AUTONOME
OCCASIONALI ANNO 2013**

L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di giugno, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Efisio Farris

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che all'interno del settore Finanziario, servizio personale, non vi sono professionalità competenti o che possano essere destinate in modo proficuo ad eseguire i complessi adempimenti in materia pensionistica;

Considerato che al servizio personale non è stata attribuita alcuna risorsa umana, fatto questo che rende fortemente problematico l'adempimento delle molteplici prescrizioni normative in materia di personale, sia per il trattamento giuridico che per il trattamento economico del personale, ivi comprese quelle in materia pensionistica;

Verificato che non è possibile integrare la dotazione organica del settore mediante l'utilizzo di risorse umane disponibili nell'ambito organizzativo del comune di Decimomannu;

Considerato che entro il 30.06.2013 si dovrà provvedere alla trasmissione telematica del provvedimento provvisorio di pensione di un dipendente, oltre a istruire tutte le pratiche previdenziali e pensionistiche pervenute e provenienti dall'INPDAP nel corso del 2013;

Rilevato pertanto che per la prestazione di cui trattasi non è possibile far fronte con il personale in servizio, in quanto trattasi di lavoro di tipo intellettuale la cui realizzazione richiede l'apporto di conoscenze specifiche ed elevata e qualificata professionalità in materia pensionistica;

Ritenuta, allo stato, l'assoluta necessità di non pregiudicare l'attività amministrativa ed assolvere adeguatamente ai sempre maggiori e delicati adempimenti in materia pensionistica, di utilizzare lo strumento di un incarico di collaborazione occasionale con personale esperto del servizio personale di un comune limitrofo;

Visto l'art. 70, commi 1 e 3, del Decreto Leg.vo 276/2003 come modificato dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 134 del 7 agosto 2012, che definisce l'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro occasionale accessorio, indicando come prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura "*meramente occasionale*" che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il compenso annuale riferito al singolo prestatore, pertanto, come indicato anche dalla circolare n. 4 del Ministero del lavoro, delinea oggettivamente la fattispecie del lavoro occasionale accessorio, in quanto il rispetto del limite di carattere economico per prestatore definisce la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio;

Dato atto che restano fermi, per le attività di lavoro occasionale accessorio per le quali è possibile utilizzare i lavoratori del pubblico impiego, i limiti di cui all'art. 53 D. Lgs. N. 165/01, già evidenziati dalla circolare INPS n. 88/2009 e in particolare:

- al comma 7 stabilisce che i dipendenti pubblici non possano svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza;

- al comma 6 stabilisce che gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali , non compresi fra i compiti ed i doveri di ufficio per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso, con l'esclusione dei compensi per la collaborazione in particolare a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a convegni e seminari e gli incarichi per i quali è previsto il solo rimborso delle spese documentate;

Richiamati:

- l'art.46, della L. 133/2008 che prevede che per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa e che disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli stessi incarichi;
- l'art.1, comma 173, della L. 266/2005 che recita *“gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57, di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione”*;
- l'art 3, comma 18, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 che impone la pubblicazione sul sito, nell'apposita sezione trasparenza, dell'incarico, ai fini della sua efficacia;
- l'art. 9, comma 28, DL. 78/2010 recita: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo*

di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”;

Accertato che il Comune di Decimomannu:

- ha rispettato il patto di stabilità interno 2012, come risulta dalla certificazione ministeriale allegata al conto del bilancio 2012;
- ha rispettato il limite di spesa di lavoro flessibile per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, limite determinato nella misura del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;
- rispetta il limite della spesa di personale per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, così come modificato dall'art. 14, comma 7, del DL 78/2010 citato;
- rispetta gli obblighi di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti per l'anno 2012, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile, come risulta dalla tabella sotto riportata;

INCIDENZA DELLA SPESA DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI								
	2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Spesa personale	€ 1.092.122,73	€ 1.092.120,06	€ 1.092.069,24	€ 1.088.662,98	€ 1.079.601,83	€ 1.078.598,97	€ 1.077.782,37	€ 1.077.436,08
Spese correnti	€ 4.653.580,42	€ 5.404.614,78	€ 5.485.674,23	€ 6.434.323,97	€ 6.725.383,69	€ 6.491.487,06	€ 6.197.500,97	€ 6.357.740,05
incidenza % sulla spesa netta	23,47	20,21	19,91	16,92	16,05	16,62	17,39	16,95
incidenza % sulla spesa lorda	33,63	30,54	31,92	27,99	26,13	25,20	28,17	27,38

- rispetta gli obblighi di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali, come risulta dal prospetto sotto riportato:

EVOLUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE				
2008	2009	2010	2011	2012
€ 280.884,86	€ 217.870,07	€ 214.312,76	€ 203.599,56	€ 185.779,29

Ritenuto che ai principi generali sanciti nella citata normativa sono assoggettati anche gli incarichi di prestazione occasionale o *una tantum*;

Considerato che il contenuto del rapporto di collaborazione occasionale, da concludersi entro il 15.09.2013, salvo proroga al 31.12.2013, sarà oggetto di un disciplinare nel quale verranno puntualmente definite le modalità di svolgimento della collaborazione occasionale di cui trattasi, indicando gli obblighi delle parti, come sancito dalla normativa e dalla giurisprudenza contabile interpretativa ormai consolidata;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. 72 avente ad oggetto il "Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa";

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare con il presente provvedimento l'indirizzo di dar corso ad un incarico di collaborazione occasionale, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e dell'art. 7 del Dlgs 165/2001, e fino al 15.09.2013, salvo proroga al 31.12.2013, con personale all'uopo autorizzato del comune di Assemini, per permettere il completamento delle pratiche previdenziali e pensionistiche del personale dipendente e relativo invio dei modelli PA04 e/o Mod. 98.1 su richiesta dell'INPDAP;

Di dare atto che sarà destinata a tal fine la somma di € 2.500,00 a valere sul redigendo bilancio di previsione 2013, il cui stanziamento sarà contingentato nel limite del 50% della spesa dell'anno 2009;

Di provvedere altresì all'inserimento di tale collaborazione occasionale nel Programma annuale delle collaborazioni autonome per l'anno 2013, previsto all'art. 46 del d.l. 11/2008, convertito nella L. 133/2008;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare con il presente provvedimento l'indirizzo di dar corso ad un incarico di collaborazione occasionale, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e dell'art. 7 del Dlgs 165/2001, e fino al 15.09.2013, salvo proroga al 31.12.2013, con personale all'uopo autorizzato del comune di Assemini, per permettere il completamento delle pratiche previdenziali e pensionistiche del personale dipendente e relativo invio dei modelli PA04 e/o Mod. 98.1 su richiesta dell'INPDAP;
3. di affidare l'incarico di collaborazione occasionale alla sig.ra Caria Maria Assunta, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Assemini, cat. D, debitamente e preventivamente autorizzata all'instaurazione di un rapporto di collaborazione occasionale, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera, fuori dall'orario di servizio per non arrecare pregiudizio all'attività svolta presso il

comune datore di lavoro, per permettere il completamento delle pratiche previdenziali e pensionistiche del personale dipendente e relativo invio dei modelli PA04 e/o Mod. 98.1 su richiesta dell'INPDAP;

4. di precisare che l'incarico di collaborazione occasionale di cui sopra sarà svolto senza che si instauri alcun rapporto gerarchico o di subordinazione e che, per lo svolgimento di detta collaborazione, è previsto un compenso lordo di € 2.500,00, oltre l'IRAP;

5. di impartire le seguenti direttive al Responsabile del Settore Finanziario:

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari per formalizzare l'incarico di collaborazione di cui trattasi con decorrenza immediata e fino al 15.09.2013, salvo proroga al 31.12.2013;
- di provvedere agli adempimenti previsti dalla Legge 6/11/2012 n. 190, ivi compresa la prescritta comunicazione entro 15 gg. al Dipartimento della Funzione Pubblica;

6. di dare atto che l'incarico, configurandosi di natura occasionale – richiamato l'art. 6 c. 2 della legge 276/2003, dovrà rispettare i vincoli previsti dalla vigente normativa fiscale in materia;

7. di precisare che, ai sensi dell'art. 3, comma 18, L. 244/2007, l'efficacia della presente deliberazione decorrerà dalla data di pubblicazione sul sito, sezione trasparenza;

8. di provvedere all'inserimento di tale collaborazione occasionale nel Programma annuale delle collaborazioni autonome per l'anno 2013, previsto all'art. 46 del d.l. 11/2008, convertito nella L. 133/2008;

Con separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Efisio Farris

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **07/06/2013** al **21/06/2013** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Efisio Farris

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 07/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Efisio Farris